



ORDINANZA N.26

Prot. n. 2080

**" DISCIPLINA DELLE FERMATE dei BUS IN AMBITO URBANO E CONSEGUENTE
REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ (fermata e sosta) in Via C. Battisti e V. le Fontebianco".**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 5 in data 20.01.2018, di questo Settore, avente ad oggetto la delocalizzazione del capolinea del TPL e la disciplina delle fermate dei bus , in ambito urbano;

VALUTATE le osservazioni fatte pervenire per le v.b. in data 01.02.2018 da CROGNALETTI AUTOLINEE di Jesi, che propone, in rivisitazione di quanto concordato nel sopralluogo del 12.01.2018, di evitare la delocalizzazione del capolinea in quanto tale soluzione comporterebbe variazione dell'itinerario urbano dei bus con incremento del chilometraggio degli stessi che, su base annua, è da ritenersi sconveniente anche dal punto di vista economico;

RICORDATO che il fine che si vuole perseguire è quello di **minimizzare i tempi di permanenza dei BUS in corrispondenza delle fermate urbane di Via C. Battisti** (rif. ex Banca Marche) **e di V.le Fontebianco** (rif. Scuole Elementari) , al fine di conseguire maggiore sicurezza stradale in specie per l'utenza ascrivibile alle fasce deboli e fluidità della circolazione veicolare;

SENTITI in merito - per le vie brevi- anche gli Uffici di CONTRAM MOBILITA' spa-Camerino, aventi qualificata competenza al riguardo e su più ampia scala, i quali suggeriscono di adottare *un provvedimento ove si disponga che le fermate in questione, siano utilizzate esclusivamente per il "Servizio Passeggeri" (presa in carico e discesa viaggiatori)*, e ciò a prescindere dalla qualificazione delle fermate stesse;

RITENUTO di poter aderire in via sperimentale a quanto sopra, tenuto conto anche dell'incidenza negativa lamentata vb. dalla Soc. Crognaletti Autolinee;

VISTO l'art. 7 del D.lvo 30 aprile 1992 , n.285 , che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati;

VISTO il vigente T.U.E.L. ;

UDITO al riguardo -per le vie brevi- il Sindaco pro tempore del Comune di Esanatoglia;

RITENUTA la necessità, per ragioni di pubblico interesse , di adottare tutti i provvedimenti meglio specificati in dispositivo,

ORDINA

L'istituzione del **divieto di fermata H24** in:

- **via C. Battisti , dalla intersezione con Via Roma a quella con B.go S. Rocco;**
- **v.le Fontebianco (diretrice Collamato–Esanatoglia),dalla intersezione di Via Strada nuova a quella con P.za Martiri di Bologna.**

ad esclusione degli autobus, nelle due fermate tabellate esistenti.

DISPONE

1. **che le esistenti fermate Bus in Via C. Battisti (rif. ex Banca Marche) e in Viale Fontebianco (rif. attraversamento pedonale Scuole Elementari), siano utilizzate dai mezzi di TPL esclusivamente per il "Servizio Passeggeri" ovvero per lo stretto tempo necessario alla presa/discesa dei viaggiatori;**
2. l'adeguamento della segnaletica stradale, in conformità a quanto sopra;
3. l'installazione di nr. 2 cartelli di pericolo generico con pannello integrativo **"Bus in Manovra"** in:
 - via Roma, incrocio con B.go S. Giovanni;
 - Borgo.S. Giovanni, incrocio con Corso Italia.



4. che la presente Ordinanza sia **notificata al Legale Rappresentante della ditta Crognaletti s.r.l.** di Jesi (pec: autolineecrognalettisrl@legalmail.it), per tutti gli adempimenti di competenza;
5. **la revoca immediata** di ogni precedente disposizione locale in contrasto con la presente e, per l'effetto, della Ordinanza n. 5 /2018.

AVVISA

- ▶ Che la presente Ordinanza:
 - viene adottata ai soli fini della regolamentazione della circolazione stradale, ai sensi dell'art. 7 del vigente C.d.S.;
- ▶ che i Funzionari e gli Agenti di cui all'art. 12 del C.d.S., sono incaricati di far rispettare il presente provvedimento, per la parte di competenza;
- ▶ che entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, ai sensi dell'art.37 comma 3 del DL 30.04.1992, n.285, contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso gerarchico, da chi ne abbia interesse, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le stesse modalità di cui all'art. 74 del DPR 16.12.1992, n. 495;
- ▶ che entro 60 giorni dalla pubblicazione /notificazione a norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, 241, e successive modificazioni ed integrazioni, contro il presente provvedimento chiunque abbia interesse, ai sensi della Legge 06.12.1971, n.1034, potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al TAR delle Marche;
- ▶ che ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento è il responsabile della Polizia Locale, C.te PM Luca BONFLI;
- ▶ **che per le violazioni, troveranno applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada** (D.l.vo n.- 285/1992, nonché della normativa vigente in materia.
- ▶ **Che l'esecuzione della presente Ordinanza è conferita, per la parte di specifica competenza, al gestore del Trasporto Pubblico Locale, soc. Crognaletti di Jesi;**
- ▶ La trasmissione della presente Ordinanza anche a CONTRAM Mobilità Camerino, per quanto di eventuale interesse.

Si comunichi a:

- SOC. CROGNALETTI – JESI
- CONTRAM Mobilità CAMERINO
- COMANDO STAZ. CARABINIERI MATELICA
- COMANDO STAZ. CC FORESTALI - MATELICA
- UFFICIO TECNICO SEDE

Dalla Residenza Comunale, li 12.04.2018



F.TO

IL COMANDANTE
(Cap. Luca BONFLI)

(originale firmato agli atti)

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

